



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- il Comune è socio della società Ecoisola s.p.a.;
- lo statuto sociale attualmente in vigore è stato adottato in data 8 gennaio 2008;

### Considerato che:

- sussiste la necessità di adeguare lo statuto sociale alle normative più recenti, tra cui il d.lgs.18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici), che ha formalizzato i requisiti di legittimità dell'affidamento "in house" e il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che ha prescritto l'inserimento di alcune previsioni negli statuti delle società a partecipazione pubblica;
- in particolare, il predetto Testo unico ha introdotto, tra le altre, le seguenti novità: a) ha definito le attività che possono essere legittimamente svolte dalle società a partecipazione pubblica; b) ha formalizzato la necessità, ai fini della legittimità degli affidamenti diretti, che lo statuto preveda che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società; c) ha previsto che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, dall'amministratore unico; d) ha posto il divieto di individuare la figura del vice-presidente, eccetto il caso in cui sia considerato come sostituto del presidente; e) ha previsto il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultati deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; f) ha previsto la possibilità di attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore;
- lo statuto esaminato recepisce le predette prescrizioni di legge;

### Visto che:

- l'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 ha formalizzato, al comma 1, i requisiti per l'affidamento diretto c.d. in house, specificando che *"Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata"*;
- il comma 2 del predetto articolo, ha ulteriormente precisato che *"Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi...qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata"*;

### Ritenuto che:

- al fine di prevedere un adeguato controllo "analogo" sulla società da parte degli soci, in linea con le più recenti previsioni normative e con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE in tema, si ravvisa l'opportunità di adottare la forma giuridica della società a responsabilità limitata, in luogo della società per azioni, allo scopo di consentire una maggiore snellezza operativa alla società, considerata anche la sua attività, e di favorire una maggiore coerenza con il sistema di controllo riservato agli enti soci, e ciò in quanto il modello giuridico della società a responsabilità limitata consente un'estensione maggiore dei poteri di controllo attribuiti ai soci, a discapito dell'organo amministrativo;

### Vista:

- la bozza di statuto proposta dalla società, ed, in particolare, gli artt. 12 e 13 che disciplinano il sistema di controllo "analogo", prevedendo un comitato di controllo che è dotato di poteri che appaiono in grado di assicurare ai soci la possibilità di esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative della società attraverso la designazione degli organi societari e l'espressione di pareri preventivi vincolanti, secondo un meccanismo che attribuisce a tutti i soci uguale diritto di voto, indipendentemente dalla misura della partecipazione al capitale sociale;

**Ritenuto che:**

- ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 7, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 175/2016, la scelta di trasformare la forma giuridica della società da s.p.a. a s.r.l. sia da motivare considerando quanto fin qui esposto ed, in particolare, tenendo conto della maggiore aderenza ai dettami in tema di *"in house providing"* e della maggiore snellezza operativa, in linea anche con le recenti prescrizioni in tema di società pubbliche che tendono alla razionalizzazione e semplificazione degli organi societari;
- la scelta in esame, pertanto, risulta funzionale ad un migliore efficienza, efficacia ed economicità nel perseguimento delle funzioni attribuite dagli enti soci alla società proprio in quanto tali funzioni sono svolte in maniera congiunta dagli enti stessi, così da permettere il conseguimento di significative economie di scala le quali determinano una maggiore convenienza economica e sostenibilità finanziaria rispetto alla gestione svolta dai singoli Comuni o attribuita a terzi da ognuno degli stessi separatamente;

**Ritenuta:**

- la bozza di statuto proposta dalla società Ecoisola coerente con le previsioni normative cui adeguarsi, nonché con le necessità dell'Amministrazione, con particolare riferimento allo statuto sociale, che comprende sia servizi di interesse generale rivolti direttamente ai cittadini che servizi di carattere *"strumentale"* svolti a favore dei Comuni soci, alle previsioni in tema di organi amministrativi e di controllo, alle previsioni in tema di affidamento *"in house"* e relativi requisiti, alle competenze del Comitato di controllo e al ruolo decisivo affidato allo stesso nella *governance* societaria;

**Ritenuto:**

- che il nuovo statuto appare in linea sia con i necessari adeguamenti imposti dalla normativa, sia risulta conforme alla più recente disciplina e giurisprudenza in tema di affidamento *"in house providing"*;
- che la forma di società a responsabilità limitata appare, per i motivi in precedenza esposti, quella più coerente con la struttura e l'attività della società nonché quella meglio in grado di conseguire la maggiore efficienza, efficacia ed economicità possibile dell'azione amministrativa degli enti soci;

**Visti:**

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici);
- il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- l'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
- il parere di regolarità tecnico-procedurale del responsabile del competente servizio;
- il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Tutto ciò premesso, considerato, visto, ritenuto;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge,

**DELIBERA**

- di approvare il nuovo statuto di Ecoisola secondo il testo allegato alla presente delibera, a farne parte integrante;
- di autorizzare in Sindaco ad esprimere il conseguente voto nei competenti organi della società.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge,

**DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs 18.08.200 n. 267.

Parere di regolarità tecnica-procedurale: Favorevole  
F.to Il Responsabile del Settore 1: Maria Chiara Benedetti

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Consigliere Anziano  
Maria Luisa Rota

Il Presidente  
Gianluigi Brioschi

Il Segretario Comunale  
M. Antonietta Manfreda

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all'albo pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Almenno San Salvatore, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
M. Antonietta Manfreda

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134,

( ) terzo comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

( ) quarto comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Almenno San Salvatore, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
M. Antonietta Manfreda

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Almenno San Salvatore, lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Bertuletti Roberta